



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER
L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI TRIENNALI DEL
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI RUOLO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, AI SENSI
DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

Emanato con DR n. 273 del 4 maggio 2017



Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali del personale docente e ricercatore di ruolo dell'Università degli studi di Trento, ai sensi dell'art. 6 della legge 30.12.2010, n. 240

INDICE

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Modalità di presentazione della relazione triennale.....	2
Art. 3 - Commissione di valutazione	2
Art. 4 - Criteri di valutazione	2
Art. 5 - Norme transitorie e finali	4

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo pieno e definito, dell'Università degli Studi di Trento, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della Legge 240/2010.
2. Ai sensi del presente Regolamento, per personale docente e ricercatore si intende professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato.

Art. 2 - Modalità di presentazione della relazione triennale

1. L'Amministrazione dell'Università degli Studi di Trento invia, al termine del triennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione al personale docente e ricercatore avente titolo.
2. Il personale docente e ricercatore avente titolo presenta, successivamente al compimento del triennio ed entro 12 mesi dalla data di maturazione dello stesso e a cadenza semestrale, la relazione triennale e la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale triennale, utilizzando la procedura telematica appositamente predisposta e con modalità definite tramite avviso rettorale.

Art. 3 - Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata annualmente dal Senato Accademico, su proposta del/la Rettore/Rettrice, ed è composta da un/una docente di prima fascia, un/una docente di seconda fascia e un/una ricercatore/ricercatrice, scelti/e tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale triennale nell'anno di mandato della Commissione. Il mandato è rinnovabile per un ulteriore anno, limitatamente ai/alle componenti che non possono presentare istanza di attribuzione nell'anno di rinnovo.
2. Ai/Alle Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti/e i/le componenti.
4. La Commissione effettua la valutazione, secondo i criteri specificati al successivo articolo, dell'attività didattica, dell'attività di ricerca e delle attività gestionali previste dallo Statuto.
5. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del/la Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione.
6. Il/la Rettore/Rettrice, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale.

Art. 4 - Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, le attività didattiche, di ricerca e gestionali effettivamente svolte, riportate nella relazione triennale.
2. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei tre anni accademici precedenti a quello in cui si è maturato lo scatto, il/la docente ha assolto ai compiti didattici definiti dal



Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali del personale docente e ricercatore di ruolo dell'Università degli studi di Trento, ai sensi dell'art. 6 della legge 30.12.2010, n. 240

"Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari" e rendicontati secondo apposita procedura adottata dall'a.a. 2016/17. L'assolvimento dei compiti didattici viene verificato con una tolleranza pari al 15% calcolata sull'impegno triennale complessivo, al netto di eventuali esoneri¹ e tenendo inoltre in considerazione eventuali riduzioni del carico didattico ordinario stabilite dai Consigli delle strutture accademiche in sede di programmazione didattica.

3. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva nel caso in cui, nei tre anni solari precedenti a quello nel quale è maturato il diritto allo scatto, il/la docente abbia realizzato almeno due prodotti della ricerca ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia (VQR) di cui al bando ANVUR più recente e abbia adempiuto ai compiti eventualmente previsti per il personale docente e ricercatore nell'esercizio VQR. Il mancato adempimento dei compiti previsti dalla VQR avvenuto nel triennio di riferimento rileva ai fini della valutazione solamente un'unica volta. In relazione al numero di pubblicazioni prodotte dal personale titolare di cariche direttive per almeno 18 mesi anche non continuativi nel triennio (Rettore/Rettrice, Direttori/trici di Dipartimenti/Centri/Scuole), si applicano le riduzioni previste nell'ambito del bando VQR più recente.
4. La valutazione delle attività gestionali è effettuata sulla base della documentazione in possesso dell'Amministrazione e sulle eventuali integrazioni prodotte dall'interessato tramite l'apposita procedura telematica. Per acquisire elementi utili alla valutazione, la Commissione può sentire il/la Direttore/Direttrice della struttura accademica di afferenza, qualora ne ravvisi l'opportunità.
5. La valutazione è positiva qualora siano rispettate entrambe le condizioni di cui ai commi 2 e 3. Nel caso in cui una delle due condizioni risulti parzialmente soddisfatta e il personale interessato abbia svolto uno o più incarichi relativi ad attività gestionali particolarmente significative e per un arco temporale pari ad almeno la metà del periodo considerato, ricompresi tra:
 - Direttore/trice di Dipartimento;
 - Coordinatore/trice corso di Dottorato;
 - Responsabile di corso di studio;
 - Componente del Senato accademico;
 - Prorettore/trice o Delegato/a del Rettore;
 - altri incarichi che la Commissione valuti di impegno comparabile a quelli sopra citati, previa acquisizione del parere del Senato Accademico;la Commissione può esprimere un motivato giudizio positivo ai fini dell'attribuzione dello scatto.
6. Il personale docente e ricercatore che non ha presentato la domanda di attribuzione dello scatto entro i 12 mesi successivi dalla data di maturazione del diritto allo scatto, ovvero che ha conseguito una valutazione negativa, non può ripresentare domanda di attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di maturazione. In tal caso, l'attribuzione dello scatto ha decorrenza trascorsi 12 mesi dalla data di prima maturazione; il periodo di valutazione triennale è ridefinito con riferimento alla nuova data di decorrenza dello scatto.
7. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni e di congedo di maternità, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi.
8. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi.
9. In caso di congedo di maternità, l'anno accademico all'interno del quale ha termine la fruizione del congedo non è preso in esame ai fini della valutazione dell'attività didattica.
10. Nei casi in cui il triennio di servizio utile alla maturazione dello scatto sia stato svolto anche in Atenei diversi dall'Università degli Studi di Trento, la Commissione effettua la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 4, prendendo in considerazione anche le autocertificazioni prodotte dall'interessata/o e relative ai periodi svolti presso altri Atenei.
11. Gli scatti triennali non attribuiti convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

¹ Sono ivi inclusi gli esoneri parziali e totali concessi ai sensi del "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari", nonché quelli eventualmente concessi ai commissari ASN ai sensi dell'art. 6, comma 11 del DPR 95/2016: "I commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".



Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali del personale docente e ricercatore di ruolo dell'Università degli studi di Trento, ai sensi dell'art. 6 della legge 30.12.2010, n. 240

Art. 5 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le disposizioni qui contenute sono rivolte:
 - a. ai/alle docenti nominati/e ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 al compimento del primo triennio di effettivo servizio;
 - b. al personale docente e ricercatore di cui al sistema retributivo previgente al sistema triennale introdotto ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240, al momento del passaggio alla prima classe stipendiale soggetto a valutazione.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione invia, entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso, apposita comunicazione al personale docente e ricercatore che ha maturato entro il 31 dicembre 2016 il triennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale.
3. La valutazione dell'attività didattica di cui all'art. 4, comma 2 relativa all'anno accademico di entrata in vigore del presente Regolamento e a quelli precedenti è considerata positiva qualora il/la docente abbia svolto i compiti didattici affidati. Nei casi di parziale svolgimento, la Commissione di valutazione richiede al/la Direttore/trice della struttura accademica interessata di fornire ogni elemento utile per l'eventuale giustificazione; la Commissione può, al termine dell'istruttoria, esprimere un motivato giudizio positivo ai fini dell'attribuzione dello scatto.
4. La condizione di cui all'art. 4, comma 3 di aver adempiuto ai compiti previsti per il personale docente e ricercatore nell'esercizio di Valutazione è applicata a partire dagli esercizi di Valutazione successivi al bando VQR 2011-2014.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato nel portale di Ateneo.